

Le parti in considerazione degli accordi politici già siglati che hanno istituito e disciplinato l'attività del Fondo denominato Fondo Interventi alle Aziende, concordano di integrare le prestazioni già erogate dal Fondo a favore per le imprese con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro negli ambienti lavorativi, incentivare l'informatizzazione professionale dei lavoratori e dell'impresa e di favorire l'adozione di misure volte al contenimento del consumo energetico, in misura tale da avere effetti positivi sull'organizzazione del lavoro.

REGOLAMENTO GENERALE

Per usufruire delle diverse prestazioni e/o sussidi erogati dall'Ente Bilaterale di cui al presente verbale, **l'azienda**:

- _ Deve risultare **in regola con il versamento delle quote contributive** da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda ;
- _ Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni da quando si verifica la situazione prevista per il diritto alla prestazione o comunque dal pagamento dell'ultima rata;
 - In caso di assunzioni di lavoratori svantaggiati, dal termine del periodo di prova;
- Ogni domanda la si deve presentare compilando apposito modulo completa degli allegati richiesti;
- _ Il contributo massimo annuo erogabile non potrà superare l'importo di €. 7.000,00 , anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, a favore della stessa azienda .

Le prestazioni sono oggetto di verifica periodica in corso d'anno e possono essere adequate, modificate, integrate, tenendo conto delle risorse disponibili.

Le domande presentate sull'apposita modulistica verranno analizzate dalla Commissione Paritetica e liquidate da E.BI.T.T., in ordine cronologico di presentazione, solo se complete di tutta la documentazione richiesta.

Le domande non accoglibili per esaurimento dei fondi disponibili in corso d'anno saranno oggetto di esamina entro il mese di gennaio dell'anno successivo, previo accordo delle parti sociali, con trasferimento di risorse non utilizzate sui specifici capitoli del presente Fondo.

In caso di richieste valutate e sospese, verranno convocate le parti sociali per la valutazione del caso specifico.

Importante

* Ad ogni domanda di contributo da parte delle aziende deve essere redatta la 'Dichiarazione di assoggettabilità Ritenuta del 4%', contenuta all'interno della domanda alla pag. 3 del Mod. F.I.A. 2.2. Sulla base di tale dichiarazione, verrà applicata o meno la <u>ritenuta fiscale del 4%.</u>

Alla sua eventuale applicazione verrà inoltrata all'impresa idonea certificazione nei tempi previsti dalle vigenti legislazioni.

- * Ai fini contabili, l'importo relativo al contributo erogato va considerato, dal percettore, ricavo da inserire in contabilità.
- * La liquidazione avverrà a mezzo bonifico bancario a favore dell'impresa, sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modello di richiesta.

1. FORMAZIONE AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLA OBBLIGATORIA PREVISTA PER LA SICUREZZA E L'IGIENE ALIMENTARE PREVISTE DALLE NORME VIGENTI

Mod.F.I.A. 2.2

Si riconosce un contributo economico per la formazione in materia di sicurezza ed igiene alimentare aggiuntiva a quella già prevista obbligatoriamente a carico dell'impresa dalla normativa vigente.

Contributo pari all'80% del costo sostenuto risultante da fattura fino ad un massimo di €. 1.200,00 annui per impresa.

2. CONTRIBUTO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Mod FTA 22

Contributo del 30% dietro presentazione di documentazione di spesa, **fino ad un tetto massimo di €. 1.200,00 annui** per impresa, per l'acquisto di strumentazione tecnologica e/o informatica pertinente con l'attività imprenditoriale e volta allo sviluppo ed all'innovazione dell'impresa e delle metodologie di lavoro all'interno della stessa con particolare riflesso sull'organizzazione del lavoro.

3. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INNOVAZIONE IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI IMPATTO AMBIENTALE

Mod.F.I.A. 2.2

Contributo straordinario di €. 1.000,00 annui per investimenti aziendali volti a introdurre procedure o tecnologie, beni strumentali e/o impianti a minore impatto ambientale e/o consumo energetico.

4. CONTRIBUTO ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI *Mod. F.I.A. 2.2*

Contributo di €. 1.000,00 per singolo rapporto nel caso in cui l'azienda proceda ad assumere e/o a trasformare il rapporto con il dipendente, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a dipendenti appartenenti ad una delle categorie svantaggiate, Art. 2 Regolamento CE 800/2008, di seguito elencate, fino ad un massimo di 5 dipendenti. L'erogazione, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, avviene dopo il superamento del periodo di prova.

Elenco delle categorie aventi diritto (stralcio art. 2 del Regolamento CE 800/2008) :

comma 18. Lavoratori svantaggiati:

- a- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- c- lavoratori che hanno sperato i 50 anni di età;

comma 19. lavoratori molto svantaggiati:

- lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

comma 20. Lavoratore disabile: chiungue sia.

a- riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale

0

b- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

5. MODALITA' OPERATIVE PER IL FONDO SOSTEGNO A FAVORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. F.I.A. 2.2

Provvidenza

<u>L'E.BI.T.T. Fondo Sostegno al Reddito interviene</u> con quote a favore delle agenzie di viaggio che occupano personale dipendente, da liquidarsi <u>nei seguenti casi</u>:

 partecipazione dei dipendenti delle agenzie di viaggio a corsi di formazione e di aggiornamento professionali, purchè non rientranti in capitoli di formazione previsti obbligatoriamente dalle normative di legge e di contratto a carico dell'impresa.

Quota rimborsata:

La quota a carico del Fondo riconosciuta all'impresa è pari alla spesa di iscrizione per la partecipazione al corso per ogni dipendente;

Documentazione:

<u>L'impresa</u> che intende ricorrere alla prestazione <u>deve presentare all'E.bi.t.t entro 2</u> <u>mesi</u> dalla partecipazione al corso, la seguente documentazione:

- Copia dell'attestato di partecipazione al corso da parte del dipendente;
- Copia della busta paga dalla quale si evince il pagamento delle ore di corso;
- Compilazione del modello F.I.A. 2.2 in ogni sua parte;
- Copia della ricevuta di pagamento a E.BI.T.T. degli ultimi 2 semestri Fondo Sostegno al Reddito;
- Fattura dell'Ente di Formazione quietanzata.

L' E.BI.T.T. soddisferà tutte le imprese richiedenti nel limite di quanto stanziato annualmente da specifici accordi.

6. CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Mod. F.I.A. 2.2.

È prevista una prestazione che copre il 50% della spesa sostenuta per installazione di impianti di videosorveglianza per aumentare la sicurezza negli ambienti di lavoro, con un massimale di 1.000 euro, cumulabile con i contributi della CCIAA, qualora sia stato richiesto ed ottenuto, fino al raggiungimento di un contributo totale non superiore all'80% della spesa sostenuta.

7. ALTRI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Mod. F.I.A. 2.2

Di seguito vengono aggiornati gli importi delle prestazioni già previste del Fondo interventi alle Imprese, definiti dalle parti nei precedenti accordi sottoscritti in materia:

Prestazione e Contributo

A - Sospensione anche parziale o trasferimento dell'attività per eventi di forza maggiore

€. 500,00 di contributo

B - Atti vandalici a strutture e beni aziendali

€. 500,00 di contributo (purché non già coperti da polizza assicurativa)

C - Miglioramento dell'ambiente lavorativo in materia di sicurezza e normative comunitarie

€. 500,00 di contributo (purché non derivanti da obblighi di legge o prescrizioni e/o verbali degli enti preposti)